



# CITTÀ DI POTENZA

N. 49/2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

**FARMACIE: FACOLTA' DI EFFETTUARE IL SERVIZIO A BATTENTI CHIUSI**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATE** le dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 e dell' 11 marzo 2020, rese in merito alla gravità e diffusività dell'epidemia da COVID-19;

**RICHIAMATI** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in breve, di seguito, DPCM) del 4, dell' 8, del 9, dell'11 e del 22 marzo e del 10 aprile 2020, recanti misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, nel presupposto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**RICHIAMATO**, in particolare, il DPCM del 26 aprile 2020, che ha disposto, dal 4 al 17 maggio pp.vv., la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione di alcune tipologie di esercizi, tra cui le farmacie;

**CONSIDERATO** che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che, anche in questa fase dell'emergenza sanitaria, lo strumento più efficace di prevenzione del contagio del virus COVID-19 sia rappresentato dall'eliminazione di contatto tra le persone e che il rischio della diffusione del virus aumenti negli ambienti chiusi;

**CONSIDERATA** l'importanza primaria del servizio di assistenza farmaceutica che rappresenta il primo presidio sanitario per la cittadinanza e la necessità di garantire, anche in questa fase dell'emergenza sanitaria, la continuità del predetto servizio;

**CONSIDERATO** che, la vigente Legge Regione Basilicata 5 aprile 2000, n.29 e s.m.i, recante "Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione", dispone, al comma 4 dell'art.1, la resa del servizio prestato dalle farmacie a "battenti aperti", quando la farmacia è aperta al pubblico ed a "battenti chiusi" quando la farmacia è di turno: con i battenti di ingresso chiusi ma con la presenza del farmacista in servizio;

**CONSIDERATO** che la prestazione del servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi" consente di potenziare, a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene e salute pubblica, le misure di contenimento del contagio ed al contempo di assicurare l'essenziale ed imprescindibile prosecuzione del servizio;

**RILEVATA** l'esigenza di disporre misure di prevenzione temporanee e straordinarie, a tutela della salute e della pubblica incolumità, adeguate allo stato epidemiologico della città ;

**RICHIAMATI** gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, disporre, con il presente provvedimento, per i titolari delle farmacie cittadine, la facoltà, in deroga al vigente art. 1 comma 4 della L.R. Basilicata n. 29/200 e s.m.i., di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi" negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando la farmacie sono di turno;

**RITENUTO** opportuno disporre la facoltà della resa del servizio farmaceutico a "battenti chiusi", per le farmacie cittadine, negli orari di apertura al pubblico, oltre che in quando le farmacie sono in turno, a partire dal 4 maggio p.v. e sino al 17 maggio successivo, richiamando i termini dell'ultimo DPCM del 26 aprile 2020, demandando a successivo provvedimento l'eventuale proroga delle misure urgenti disposte con il presente atto;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 ;

**VISTO** la L.R. Basilicata 5 aprile 2000,n. 29 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale

per quanto sopra argomentato;

### **DISPONE**

- è consentito, in via straordinaria e temporanea, e fortemente raccomandato, ai titolari delle farmacie cittadine, in deroga all'art.1 comma 4 della vigente L.R. Basilicata n. 29/2000 e s.m.i., di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi", anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando la farmacie sono di turno, secondo le definizioni della citata legge regionale;

- i titolari delle farmacie cittadine hanno facoltà di effettuare il servizio farmaceutico a "battenti chiusi" negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando sono di turno, a partire dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020, richiamando i termini dell'ultimo DPCM del 26 aprile 2020;

- è demandata a successivo provvedimento l'eventuale proroga delle misure temporanee di urgenza e necessità disposte con il presente atto;

-i titolari delle farmacie cittadine dovranno comunicare preventivamente all'ASP, competente territorialmente, la volontà di svolgere, in tutto o in parte, l'attività a "battenti chiusi " ;

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente al Prefetto di Potenza.

**DISPONE, altresì,**

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Potenza e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e televisione e altri organi di informazione;
- di trasmettere il presente provvedimento all'ASP-U.O.FARMACEUTICA TERRITORIALE, all'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA, alla FEDERFARMA DI POTENZA;
- di trasmettere il presente provvedimento all'U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI URP e Ufficio STAMPA , per quanto di competenza, e, per opportuna conoscenza, all'U.D. POLIZIA LOCALE e all'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO Ufficio Suap e Attività Produttive.

**AVVISA**

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

*Dalla Residenza Municipale, 30 aprile 2020*

**IL SINDACO**  
*F.TO MARIO GUARENTE*